

NORME GENERALI DEL CONTRATTO DI TRASPORTO

Art. 1 - PREMESSE

È obbligo del passeggero osservare le seguenti norme nell'interesse, sicurezza e regolarità dell'esercizio, e rispettare scrupolosamente le istruzioni ricevute dal personale di servizio. Per quanto non specificatamente previsto e richiamato di seguito, si applicano le disposizioni e le sanzioni di cui al DPR 753/1980.

L'Azienda declina ogni responsabilità in caso di incidenti subiti dai viaggiatori che non si siano attenuti alle prescrizioni contenute nelle presenti Norme Generali del Contratto di Trasporto e si riserva la facoltà di allontanare le persone che rifiutino di ottemperarvi.

Art. 2 - NORME DI COMPORTAMENTO

Il passeggero deve usare le precauzioni necessarie per vigilare, per quanto da lui stesso dipenda, sulla sicurezza e incolumità propria, delle persone e degli animali che ha sotto la sua custodia, e sulla sicurezza e custodia delle proprie cose. Nel caso in cui il passeggero viaggi in piedi, deve sorreggersi agli appositi sostegni e mancorrenti presenti a bordo del veicolo.

Art. 3 - DOCUMENTI DI VIAGGIO

Il passeggero deve sempre essere munito di idoneo titolo di viaggio (biglietto, abbonamento, tessera di libera circolazione), così come di ogni eventuale ulteriore documento accompagnatorio previsto (es.: tesserino identificativo o documento di identità). Il passeggero deve, altresì, conservare i documenti di viaggio a sua cura per tutta la durata dello stesso ed esibirli ad ogni richiesta da parte degli Agenti di controllo incaricati dall'Azienda.

Art. 4 - OBBLIGHI DI ESIBIZIONE E CONVALIDA DEL TITOLO DI VIAGGIO

Il passeggero, non appena salito a bordo, ha l'obbligo di esibire all'autista il titolo di viaggio e l'eventuale documento accompagnatorio e di convalidare il titolo di viaggio all'inizio della corsa ed entro la prima fermata, accertandosi circa l'esattezza dell'avvenuta convalida e segnalando tempestivamente al personale di servizio eventuali malfunzionamenti o guasti; in caso di abbonamento, il passeggero è comunque obbligato a convalidare il titolo di viaggio al momento della salita a bordo della prima corsa effettuata.

In mancanza della prescritta convalida, il titolo di viaggio non è considerato valido. Qualora il passeggero sia sprovvisto del titolo di viaggio o del relativo documento accompagnatorio, se previsto, ha obbligo di regolarizzare la propria situazione, secondo quanto indicato nel relativo articolo.

Art. 5 - ACQUISTO DEL TITOLO DI VIAGGIO

I titoli di viaggio possono essere acquistati presso le rivendite autorizzate. Il passeggero può altresì acquistare un biglietto di corsa semplice a bordo vettura, a tariffa maggiorata e solo se provvisto di denaro contato, facendone richiesta all'autista ESCLUSIVAMENTE al momento della salita a bordo ed entro la prima fermata.

Art. 6 - TITOLO DI VIAGGIO IRREGOLARE O ALTERATO

È da considerarsi privo di valido titolo di viaggio il passeggero munito di titolo di viaggio irregolare o non convalidato o convalidato più volte, o privo del documento identificativo accompagnatorio, laddove previsto.

Coloro che falsificano, utilizzano biglietti falsificati o alterano i medesimi sono soggetti all'applicazione delle sanzioni previste dagli art. 462, 465 e 466 del Codice Penale. I documenti di viaggio riconosciuti come alterati, contraffatti o non validi sono sempre ritirati dal personale addetto al controllo.

Art. 7 - RICHIESTA DI FERMATA

Le vetture si arrestano in punti predeterminati individuabili da apposite paline di fermata. Il passeggero a bordo ha l'obbligo di segnalare la richiesta di discesa, premendo gli appositi pulsanti "richiesta di fermata" in tempo utile per permettere all'autista di arrestarsi in sicurezza. Il passeggero presente alla fermata, invece, deve segnalare l'intenzione di salire a bordo con un cenno della mano.

Art. 8 - INTERRUZIONE DELLA CORSA

In caso di incidenti o guasti alla vettura, tali da impedire il regolare proseguimento della corsa, i passeggeri dovranno scendere e, se del caso, trasbordare su altra vettura messa a disposizione dall'Azienda, a semplice richiesta del personale di servizio.

Art. 9 - TRASPORTO BAMBINI

Al passeggero è consentito far viaggiare gratuitamente un bambino di età compresa tra 0 e 6 anni, di altezza inferiore a 1 metro e che non occupa posti a sedere. Il passeggero adulto, che accompagna più di un bambino di età compresa tra 0 e 6 anni e di altezza inferiore a 1 metro, deve acquistare un titolo di viaggio per ogni bambino eccedente il primo.

Art. 10 - TRASPORTO BAGAGLI

È permesso il trasporto gratuito di un solo bagaglio a mano, purché di dimensioni non superiori a cm 25x30x60, custodito dal passeggero e collocato a bordo in modo tale da non danneggiare gli altri passeggeri e tenuto in posizione tale da non ostacolare il passaggio sulla vettura od occupare posti a sedere. In tutti gli altri casi è tenuto ad acquistare un titolo di viaggio per ogni bagaglio al seguito. Non è ammesso il trasporto di bagagli non accompagnati o custoditi.

È consentito trasportare gratuitamente carrozzine o passeggini per bambini, purché piegati in modo tale da ridurre l'ingombro. Qualora le carrozzine o i passeggini non fossero piegati, il passeggero è tenuto a posizionare i medesimi nell'area attrezzata per disabili motori su sedie a rotelle (se presente e libera), ad azionarne i freni, ad

attivare il dispositivo di ritenuta per bambini presente sulla carrozzina o sul passeggino e ad acquistare un titolo di viaggio per ogni carrozzina o passeggino non piegato.

In ogni caso, è consentita la presenza a bordo vettura al massimo di due carrozzine o passeggini non piegati. Il personale dell'Azienda ha sempre facoltà di richiedere la chiusura di carrozzine o passeggini qualora intralcino il passaggio dei passeggeri e allo scopo di salvaguardare la regolarità e la sicurezza dell'esercizio.

Il passeggero con disabilità motoria su sedia a rotelle ha comunque sempre priorità all'utilizzo della postazione a lui riservata.

Art. 11 - TRASPORTO ANIMALI D'AFFEZIONE

Il passeggero può portare gratuitamente con sé cani o gatti di piccola taglia, purché trasportati in modo tale da non arrecare disturbo e molestia agli altri passeggeri. Il passeggero ha l'obbligo di applicare museruola e guinzaglio per i cani di ogni taglia o razza, con esclusione dei cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida. Il passeggero rimane unico responsabile per i danni cagionati, per causa del proprio animale, al conducente, ad altri passeggeri o alle cose.

Art. 12 - CATEGORIE AGEVOLATE

Il passeggero è tenuto ad agevolare sempre le persone con disabilità o con ridotte capacità motorie, i mutilati e gli invalidi del lavoro, gli anziani e le donne in stato di gravidanza o con bambini, anche rispettando le disposizioni relative ai posti riservati, se presenti.

Alcuni posti espressamente segnalati con apposita targa-avviso sono riservati a particolari categorie; in questo caso il passeggero può occupare detti posti ma è tenuto a lasciarli liberi in presenza di soggetti rientranti nelle categorie indicate.

Art. 13 - DIVIETI

Al passeggero è fatto divieto di:

- a) salire o scendere con la vettura in movimento o attraverso porte diverse da quelle appositamente indicate;
- b) parlare all'autista o distrarre comunque il personale di guida (per l'eventuale acquisto o convalida dei titoli o per la richiesta di informazioni, il passeggero deve rivolgersi al conducente alle fermate);
- c) accedere alla cabina di guida, sia presidiata che non presidiata;
- d) occupare più di un posto a sedere o, se non disponibile, viaggiare senza sorreggersi agli appositi sostegni e mancorrenti;
- e) sostare in prossimità o ingombrare i passaggi in corrispondenza delle porte di accesso;
- f) fumare o assumere bevande alcoliche a bordo della vettura;
- g) salire in vettura sudicio, maleodorante, in stato di alterazione alcolica, in condizioni psicofisiche alterate o vestito in maniera tale da offendere la pubblica decenza;
- h) accedere alla vettura in condizioni fisiche conseguenti a trauma da ferite o altro, senza aver adottato gli opportuni presidi atti a contenere gli effetti del trauma, ovvero in consapevole stato patologico per gravi malattie trasmissibili per contatto o per via aerea, senza aver adottato gli opportuni presidi atti ad evitarne la trasmissibilità;
- i) sporgersi dai finestrini o gettare oggetti al di fuori della vettura;
- j) ove presenti, occupare posti riservati alle categorie agevolate, senza averne diritto;
- k) danneggiare, manomettere o sporcare la vettura, nonché pareti, accessori e suppellettili;
- l) usare immotivatamente i segnali di allarme o qualsiasi dispositivo di emergenza, in assenza di grave ed imminente pericolo;
- m) trasportare materiale che possa recare pericolo e molestia ai viaggiatori (armi cariche, materiale esplodente, infiammabile, ecc.);
- n) distribuire materiale pubblicitario, raccogliere fondi, esercitare qualsiasi tipo di commercio o qualsiasi forma di accattonaggio;
- o) tenere comportamenti tali da recare molestia ad altri passeggeri o al conducente (es.: suonare il pulsante "richiesta di fermata" senza motivo, offendere altri passeggeri o il personale aziendale, cantare, suonare, schiamazzare, ecc.)

Art. 14 - SANZIONI

Le violazioni amministrative previste a carico degli utenti dei servizi di trasporto sono accertate e contestate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (*Modifiche al sistema penale*) dagli organi addetti al controllo sull'osservanza delle relative disposizioni, a ciò espressamente incaricati.

Al passeggero sprovvisto del titolo di viaggio o in possesso di titolo di viaggio irregolare o alterato, verrà contestata la sanzione amministrativa prevista dalla Legge Regione Piemonte n.1/2000, fissata nella misura di centocinquanta volte il prezzo del normale titolo di viaggio a tariffa ordinaria, oltre al pagamento del titolo di viaggio a tariffa ordinaria e le spese di procedimento e notifica, per l'importo complessivo fissato nell'Allegato 1 (*art.20, c.3 della L.R. n.1/2000 e s.m.i.*).

Il trasgressore ha la possibilità di conciliare l'irregolarità, pagando entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, la somma ridotta pari alla terza parte del massimo, oltre al pagamento del titolo di viaggio a tariffa ordinaria, per l'importo complessivo fissato nell'Allegato 1 (*art.20, c.4 della L.R. n.1/2000 e s.m.i.*).

Qualora si provveda al pagamento entro sette giorni dalla contestazione, si applica la sanzione del minimo edittale, pari a trenta volte il prezzo del normale titolo di viaggio a tariffa ordinaria, oltre al pagamento del titolo di viaggio a tariffa ordinaria, per l'importo complessivo fissato nell'Allegato 1 (*art.20, c.4 della L.R. n.1/2000 e s.m.i.*).

Il passeggero sprovvisto del titolo di viaggio o in possesso di titolo di viaggio irregolare o alterato può regolarizzare a bordo il Contratto di Trasporto, estinguendo gli effetti della violazione, mediante versamento nelle mani dell'Agente accertatore, dietro rilascio di ricevuta liberatoria, dell'importo fissato nell'Allegato 1 (*art.20, c.6 della L.R. n.1/2000 e s.m.i.*).

Qualora il passeggero sanzionato per mancato possesso di idoneo e valido titolo di viaggio dimostri, entro sette giorni dalla contestazione o dalla notificazione, il possesso di un abbonamento o di una tessera di libera circolazione nominativa in corso di validità al momento dell'infrazione, è soggetto alla sola sanzione pari al prezzo del normale titolo di viaggio a tariffa ordinaria, oltre alle spese di procedimento e notifica, per l'importo complessivo fissato nell'Allegato 1 (*art.20, c.5 della L.R. n.1/2000 e s.m.i.*).

Qualora, invece, il passeggero non si avvalga di detta facoltà, cioè trascorso il settimo giorno dalla contestazione o notificazione, è prevista una sanzione pari alla terza parte del minimo edittale, oltre alle spese di procedimento e notifica, per l'importo complessivo fissato nell'Allegato 1 (*art.20, c.10 della L.R. n.1/2000 e s.m.i.*).

In occasione dell'accesso sul mezzo pubblico, il passeggero è sempre tenuto a validare l'abbonamento o la tessera di libera circolazione nominativa. In caso contrario, è prevista la sanzione amministrativa, pari al pagamento del normale titolo di viaggio a tariffa ordinaria, mediante versamento nelle mani dell'Agente accertatore, oppure con pagamento entro sette giorni (*art.20, c.9 della L.R. n.1/2000 e s.m.i.*).

Se, invece, il pagamento avviene oltre il settimo giorno dalla contestazione, è prevista una sanzione pari alla terza parte del minimo edittale, oltre alle spese di procedimento e notifica, per l'importo complessivo fissato nell'Allegato 1 (art.20, c.10 della L.R. n.1/2000 e s.m.i.).

Il passeggero che rechi danno materiale alle attrezzature o ai beni strumentali della vettura è tenuto al risarcimento del danno arrecato, oltre al pagamento di una sanzione amministrativa stabilita secondo le modalità e gli importi di cui all'Allegato 1. Il trasgressore ha la possibilità di conciliare l'irregolarità, pagando entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, la somma ridotta pari alla terza parte del massimo, secondo le modalità e gli importi di cui all'Allegato 1 (art.20, c.11 della L.R. n.1/2000 e s.m.i.).

Le altre irregolarità possono essere accertate, oltre che dal personale dell'Azienda, anche dalle Forze dell'Ordine.

Le infrazioni concernenti le norme nell'interesse, sicurezza e regolarità dell'esercizio sono soggette al pagamento delle sanzioni previste dal D.P.R. 11/7/1980 n. 753 e s.m.i.

Il personale incaricato dall'Azienda può impedire l'accesso alla vettura al passeggero sprovvisto di titolo di viaggio o in possesso di titolo di viaggio irregolare o alterato e che non intenda regolarizzare la propria situazione.

Art. 15 - OBBLIGHI DI IDENTIFICAZIONE

I responsabili delle violazioni di cui agli articoli precedenti sono tenuti a presentare un valido documento di identità nei confronti dell'Agente accertatore che redige il verbale. Coloro che, sprovvisti di valido documento identificativo, forniscono false generalità, sono responsabili delle violazioni previste dagli artt. 494, 495 o 496 del Codice Penale. Coloro che si rifiutano di fornire le proprie generalità sono responsabili della violazione prevista dall'art. 651 del Codice Penale.

Art. 16 - SOGGETTI INCARICATI DEL CONTROLLO

All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni delle norme contenute nel presente regolamento, nonché alla riscossione delle sanzioni previste, provvedono esclusivamente gli addetti al controllo incaricati dall'Azienda, muniti di apposito documento di riconoscimento, secondo modalità e procedure stabilite dalla Legge n. 689/1981.

Reati commessi nei confronti di tutto il personale dell'Azienda saranno perseguiti a termini di legge.

Art. 17 - RISARCIMENTI / COPERTURE ASSICURATIVE (art. 17 del Regolamento UE n.181/2011)

Qualora il cliente sia vittima di un sinistro che coinvolge un autobus aziendale oppure qualora un bene di sua proprietà - comprese sedie a rotelle e attrezzature per la mobilità - subisca un danno la cui responsabilità è imputabile all'Azienda o al suo personale, potrà fare richiesta di risarcimento inviando comunicazione scritta all'Azienda, circostanziando i fatti e indicando quanti più elementi possibili: il nominativo o numero di matricola dell'autista, l'ora, il giorno e la linea sulla quale è avvenuto l'incidente, nonché i danni subiti.

La compagnia assicuratrice provvederà, una volta effettuate le necessarie verifiche, a dare corso alla pratica di risarcimento.

Art. 18 - GESTIONE RECLAMI / SEGNALAZIONI (artt. 26 e 27 del Regolamento UE n.181/2011)

Ogni cliente può inviare all'Azienda comunicazioni, segnalazioni, istanze e suggerimenti indirizzandoli al Servizio Trasporti di A.M.C. precisando, oltre alle proprie generalità ed indirizzo, ogni altro utile particolare, in caso di reclamo, per identificare con precisione i termini e le circostanze dell'evento accaduto.

In caso di reclamo, il cliente deve presentare lo stesso entro tre mesi dalla data in cui è stato prestato o avrebbe dovuto essere prestato il servizio regolare.

L'Azienda si impegna a fornire una risposta scritta o verbale/telefonica tempestivamente e, comunque, entro un periodo di tempo non superiore a trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della lettera o dalla presentazione verbale o telefonica del suggerimento o del reclamo presso gli uffici.

Art. 19 - OGGETTI SMARRITI

L'Azienda non è responsabile per furti, manomissioni, dispersioni, deterioramento o perdita degli oggetti trasportati.

Gli oggetti smarriti rinvenuti a bordo dei mezzi aziendali verranno custoditi ai sensi degli articoli 927 e ss. del Codice Civile; gli oggetti di valore saranno consegnati al Comando di Polizia Locale del Comune di Casale Monferrato trascorsi 30 giorni dal ritrovamento, mentre, per gli oggetti non di valore, l'obbligo di custodia decade trascorsi 60 giorni dal ritrovamento.

Art. 20 - SICUREZZA DELL'ESERCIZIO

Ad esclusione dei casi normati in altri articoli, l'accesso a bordo della vettura è consentito a chiunque.

Ai sensi dell'art. 31 del DPR 753/1980, i passeggeri che si trovino in stato di ubriachezza, che offendano la decenza o diano scandalo o disturbo agli altri viaggiatori e che ricusino di ottemperare alle prescrizioni di ordine o di sicurezza del servizio possono essere escluse dal servizio, senza alcun diritto di rimborso del biglietto.

Secondo l'art. 10, par. 1 del Regolamento (UE) n.181/2011, in deroga a quanto previsto dall'art. 9, par. 1 dello stesso Regolamento, l'Azienda può inoltre rifiutarsi di far salire a bordo una persona per motivi di disabilità o mobilità ridotta:

- a) per rispettare gli obblighi in materia di sicurezza stabiliti dalla legislazione dell'Unione, internazionale o nazionale ovvero gli obblighi in materia di salute e sicurezza stabiliti dalle autorità competenti;
- b) qualora la configurazione del veicolo o delle infrastrutture, anche alle fermate, renda fisicamente impossibile la salita, la discesa o il trasporto della persona con disabilità o a mobilità ridotta in condizioni di sicurezza e concretamente realizzabili.

ALLEGATO 1

N	INFRAZIONE	SANZIONE APPLICATA E MODALITÀ DI REGOLARIZZAZIONE			
		PAGAMENTO			
		A BORDO	ENTRO 7 GIORNI	ENTRO 60 GIORNI	OLTRE 60 GIORNI
1	MANCATO POSSESSO DI IDONEO E VALIDO TITOLO DI VIAGGIO <i>art. 20, c. 3, 4, 6 della L.R. 4/1/2000 n.1</i>	€ 16,20 € 15,00 per sanzione + € 1,20 (tariffa biglietto corsa semplice)	€ 37,20 € 36,00 (minimo edittale) + € 1,20 (tariffa biglietto corsa semplice)	€ 61,20 € 60,00 (terza parte della sanzione prevista) + € 1,20 (tariffa biglietto corsa semplice)	€ 196,20 € 180,00 per sanzione + € 1,20 (tariffa biglietto corsa semplice) + spese di procedimento e notifica (€ 15,00)
2	(*) ABBONAMENTO O TESSERA DI LIBERA CIRCOLAZIONE NOMINATIVA DIMENTICATI <i>art. 20, c. 5, 10 della L.R. 4/1/2000 n.1</i>		€ 16,20 € 1,20 (tariffa biglietto corsa semplice) + spese di procedimento e notifica (€ 15,00)	€ 27,00 € 12,00 per sanzione (terza parte del minimo edittale) + spese di procedimento e notifica (€ 15,00)	
3	MANCATA VALIDAZIONE ABBONAMENTO O TESSERA DI LIBERA CIRCOLAZIONE NOMINATIVA <i>art. 20, c. 9, 10 della L.R. 4/1/2000 n.1</i>	€ 1,20 € 1,20 (tariffa biglietto corsa semplice)		€ 27,00 € 12,00 per sanzione (terza parte del minimo edittale) + spese di procedimento e notifica (€ 15,00)	
4	DANNO MATERIALE ALLE ATTREZZATURE O AI BENI STRUMENTALI <i>art. 20, c. 11 della L.R. 4/1/2000 n.1</i> <i>art. 29 DPR n.753 del 11/7/1980</i>		€ 60,00 € 60,00 (terza parte della sanzione prevista) + risarcimento del danno arrecato	€ 195,00 (€ 180,00 per sanzione) + spese di procedimento e notifica (€ 15,00) + risarcimento del danno arrecato	